



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

TESTO UNIFICATO PROGETTI DI LEGGE N. 111/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CHIAPPETTA E N. 124/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NUCERA, RECANTE: “POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALL’ABUSO SESSUALE SUI MINORI”.

Art. 1
Principi

1. La Regione Calabria, riconosce i minori come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. A tal fine, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 31 della Costituzione della Repubblica Italiana, ribadisce, quale principio fondamentale, la salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che ne possano compromettere un sano sviluppo psicofisico ed una normale crescita sociale.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei minori che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2
Finalità

1. La Regione Calabria, con la presente legge, promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardare l'integrità fisica e il corretto e completo sviluppo della personalità, l'inserimento nella realtà sociale, economica e istituzionale. A tal fine la Regione fissa gli obiettivi, le azioni coordinate o programmate, individua i soggetti istituzionali da coinvolgere e gli strumenti attuativi necessari per un'efficace politica regionale di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e di tutela e promozione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

degli stessi, contro ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale.

2. La Regione Calabria, in relazione al comma 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali, in applicazione del principio di sussidiarietà ed in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- b) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle strutture educativo - assistenziali, affinché venga posta particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi del minore;
- c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali idonei a garantire le necessarie sinergie fra i vari Enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressione delle comunità locali.

Art. 3

Obiettivi

1. Per un'efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori, sono obiettivi prioritari della presente legge:

- a) la promozione umana e la tutela sociale dei minori senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione economica, diversa abilità del minore o dei suoi genitori o rappresentanti legali;
- b) la diffusione di una informazione specialistica sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori, al fine di promuovere interventi di prevenzione della violenza in genere;
- c) la corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti, nella conoscenza e nell'esercizio dei doveri nei confronti dei fenomeni di cui alla presente legge;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- d) l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati al fine di fornire degli orientamenti operativi condivisi e modelli di organizzazione ed integrazione dei servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi;
- e) la sensibilizzazione delle autorità locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del minore dagli abusi sessuali e da ogni forma di sfruttamento o violenza;
- f) la protezione dei minori dall'abuso perpetrato attraverso Internet e gli altri mezzi di comunicazione;
- g) la realizzazione di studi e ricerche che indaghino i tipi di abusi, le condizioni sociali ed economiche in cui e da cui sono scaturiti gli abusi, le tendenze demografiche, i gruppi vulnerabili;
- h) la promozione di una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi presenti e degli interventi di volta in volta programmati per il contrasto e la prevenzione degli abusi sui minori, da effettuarsi in particolar modo durante la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2008, n. 41.

Art. 4

Azioni

1. La Regione Calabria, per le finalità e gli obiettivi della presente legge ed avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale n. 28 del 12 novembre 2004 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 22 del 10 luglio 2008, ed anche dell'Osservatorio regionale sui minori di cui al successivo articolo 7, promuove:

- a) seminari di studio, conferenze, campagne, opuscoli, note informative;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) la produzione di strumenti multimediali a fini formativi ed informativi;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- d) servizi di segretariato sociale;
- e) servizi per la tutela legale;
- f) la consulenza psicologica individuale e di gruppo;
- g) la tutela dei minori in situazioni di rischio e la loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
- h) l'associazionismo e la creazione delle reti di solidarietà familiare, di famiglie disponibili ad ospitare minori abusati;
- i) collegamenti interistituzionali a livello regionale ed interregionale, mediante:
 - 1) conferenze di servizi con riguardo alla promozione delle azioni da intraprendere;
 - 2) accordi di programma e protocolli d'intesa con gli organismi della giustizia minorile;
 - 3) incontri di collaborazione con ambasciate, consolati, forze dell'ordine, attivando percorsi conoscitivi di prevenzione, tutela, contrasto e recupero;
 - 4) collaborazioni scientifiche, anche con organismi internazionali per interventi di assistenza e recupero delle persone sottoposte ad abuso e sfruttamento sessuale.
- j) specifici programmi di formazione e informazione per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che perseguano i seguenti obiettivi:
 - 1) promuovere un'informazione generale per una diffusa conoscenza del fenomeno, per una sensibilizzazione territoriale e per la condivisione di elementari strumenti di prevenzione;
 - 2) sviluppare la consapevolezza degli insegnanti nel rilevare situazioni problematiche, onde poter cogliere la richiesta di aiuto del minore;
 - 3) attribuire agli insegnanti strumenti didattici ed indicazioni per la progettazione e realizzazione di interventi preventivi;
 - 4) favorire la conoscenza della rete territoriale di risorse in grado di aiutare il minore;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- 5) garantire opportuna conoscenza del tema relativo al grooming, ovvero l'adescamento dei minori attraverso Internet, ed alle reti telematiche sicure.

Art. 5

Soggetti istituzionali

1. Concorrono alla realizzazione di specifiche azioni programmate e coordinate, nel rispetto anche di quanto previsto nella legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) gli Enti locali direttamente o attraverso le loro forme di decentramento;
- b) le A.S.P.;
- c) gli Enti ausiliari regionali;
- d) le associazioni di volontariato, di promozione sociale, delle famiglie e il terzo settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale.

2. I soggetti indicati al precedente comma realizzano le azioni, di cui all'art. 4, coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità le famiglie, attraverso la realizzazione di progetti-obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con le istituzioni private.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 6

Procedure

1. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento, sono indicati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Osservatorio regionale sui minori

1. All'interno dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 2004 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 22 del 10 luglio 2008, è istituito l'Osservatorio regionale sui minori.

2. L'Osservatorio regionale sui minori ha il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile in generale, ed in particolare quelli connessi all'abuso sessuale, allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia, alla pedofilia e al turismo sessuale in danno dei minori, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione di scelte strategiche. Presso l'Osservatorio è istituito un Registro ove sono iscritti i Centri anti violenza operanti sul territorio regionale. Esso inoltre, in collaborazione con le scuole, le associazioni del settore, gli enti locali, le ASP, le Istituzioni Giudiziarie di tutela dei minori e di Pubblica Sicurezza, svolge le seguenti funzioni:

a) acquisizione di dati ed informazioni, a livello regionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione degli abusi e sulle strategie di contrasto programmate e realizzate dalle altre regioni;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- b) promozione, in collaborazione con gli assessorati competenti per materia della Regione Calabria, i ministeri e gli enti competenti, di studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori, della pedofilia, della pornografia e del turismo sessuale;
 - c) censimento delle risorse presenti sul territorio regionale, degli interventi realizzati, di quelli in corso e di quelli in fase di progettazione.
3. L'Osservatorio è costituito con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Esso è composto da:
- a) Assessore regionale alle Politiche Sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Presidente della Commissione regionale delle Pari Opportunità o suo delegato;
 - c) tre esperti in materia, di cui uno scelto tra soggetti operanti nell'area del no profit, uno nell'ambito universitario ed uno tra i rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni familiari.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.
7. L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

8. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio regionale.

Art. 8

Programmazione regionale

1. Le funzioni di coordinamento degli interventi attuativi della presente legge per la prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori e gli interventi di terapia psicologica per minori che abbiano subito molestie o violenze, sono svolte dal competente Dipartimento regionale in materia di politiche sociali.

2. La Regione, anche avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, provvede a:

- a) promuovere e realizzare a livello regionale l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e prevenzione per quanto riguarda la violenza nei confronti dei minori ed in particolare la promozione della cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate in questi settori;
- b) incoraggiare e sostenere la protezione dei minori contro la pedofilia, migliorando la comprensione del fenomeno, favorendo studi e ricerche, promuovendo assistenza a livello medico e psicologico alle vittime di tali abusi;
- c) valutare progetti obiettivo volti a realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai genitori con lo scopo di favorirne la capacità di autotutela;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

- d) definire interventi volti a prevenire tutte le forme di violenza e sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- e) garantire l'assistenza e la cura di tutti quei minori, che siano stati vittime di abusi e la cura anche delle loro famiglie, presso le strutture competenti, individuando a livello provinciale comunità educative o familiari in grado di accogliere i minori e i loro familiari al fine, anche, di recuperare l'equilibrio e la serenità psichica compromessi dalla violenza subita;
- f) definire interventi per la predisposizione di ambienti per audizioni protette, in misura di almeno uno per provincia;
- g) definire linee guida per gli accordi di programma tra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con gli enti privati.

2. Entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale approva il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 43, comma 3, dello Statuto Regionale.

Art. 9

Formazione degli operatori

1. Per un'efficace azione di contrasto, attraverso forme d'intervento nel territorio collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, la Giunta regionale predispone iniziative formative da attuarsi dalle aziende locali socio-sanitarie e da enti abilitati per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori impegnati negli interventi previsti dalla presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

2. I soggetti di cui al comma precedente, mediante attività da svolgere in seno ai Comuni, alle ASP, agli enti ausiliari regionali ed agli sportelli antiviolenza di associazioni accreditate presso la Regione Calabria assicurano servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in particolare:

- a) colloqui preliminari di valutazione e di rilevazione del pericolo per fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno al cambiamento ed al rafforzamento dell'autostima;
- e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- f) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza sui minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati.

Art. 10

Modifica alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23

1. Al comma 2, Il capoverso, dell'articolo 34 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) dopo le parole “operatori pubblici e privati” sono aggiunte le seguenti “e per gli interventi regionali di contrasto all’abuso sessuale sui minori”.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III^ Commissione Permanente
Attività Sociali - Sanitarie - Culturali – Formative

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in € 200.000,00 si provvede in termini di competenza per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'U.P.B. 6.2.01.02 - capitolo 4331105 - inerente a "Fondo nazionale per le politiche sociali a destinazione indistinta".

2. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna, nel Programma e nell'U.P.B. corrispondente per materia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.